



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2025**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 19-12-2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:18**, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica**.

Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna convocazione del Consiglio Comunale.

Risultano presenti alla discussione della presente deliberazione i seguenti consiglieri:

Luca Musile Tanzi	Sindaco	Presente
Matteo Marosi	Consigliere	Presente
Filippo Fantoni	Consigliere	Presente
Pasquale Russo	Presidente	Presente
Luna Veneziani	Consigliere	Presente
Andrea Davighi	Consigliere	Presente
Anna Volpicelli	Consigliere	Presente
Michele Gandolfi	Consigliere	Presente
Anna Pedretti	Consigliere	Presente
Stella Muraca	Consigliere	Presente
Angela Garibaldi	Consigliere	Assente
Stefano Compiani	Consigliere	Presente
Clara Tanzillo	Consigliere	Presente
Marco Trevisan	Consigliere	Presente
Enrica Porta	Consigliere	Presente
Alessandro Bernazzoli	Consigliere	Assente
Greta Camporesi Cantarelli	Consigliere	Collegato da remoto

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Presiede **Pasquale Russo** in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Ferrari**, il quale procede a redigere il presente estratto dal verbale.

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Filippo Fantoni

Luna Veneziani

Enrica Porta

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2025**

Illustra la proposta l'Assessore Spocci.

Intervengono i consiglieri Davighi e Trevisan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;
- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate applicabile all'IMU in virtù del disposto dell'art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/12/2024, esecutiva, con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2025, invariate rispetto all'anno 2024, di cui all'elaborato “prospetto delle aliquote”, allegato quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che, ai sensi della Legge n. 160/2019:

- l'art 1, comma 740, definisce quale presupposto dell'imposta il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e

- c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'art. 1, comma 741, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
 - l'art. 1, il comma 744, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
 - l'art.1, comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
 - l'art. 1, comma 749, prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
 - l'art.1, comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
 - l'art.1, comma 751, prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
 - l'art.1, comma 752, consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
 - l'art.1, comma 754, stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che l'art.6 comma 1, lettera f) del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Visto l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Constatati:

- la perdurante crisi del settore turistico-termale, che ha causato in questi anni una notevole riduzione delle presenze alberghiere, costringendo anche numerose strutture ricettive a chiudere definitivamente le proprie attività, con forti ripercussioni negative sull'economia e sull'occupazione locale;
- la necessità e l'opportunità di stabilire un'aliquota IMU dello 0,95% per i fabbricati censiti nella categoria catastale D/2 "Alberghi e pensioni", nonché per le relative strutture e locali accessori e pertinenziali all'attività alberghiera, al fine di non penalizzare ulteriormente il settore turistico, motore dell'economia salsese;
- la presenza, nel territorio dell'ente, delle sedi di istituti scolastici di grado superiore e universitario, per cui diversi studenti che li frequentano prendono in locazione abitazioni presenti nel territorio comunale. Per tale ragione, si rende opportuno e necessario incentivare le predette locazioni, prevedendo per questi fabbricati un'aliquota IMU calmierata;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, fissare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025, invariate rispetto all'anno 2024, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE COMUNALI
Aliquota abitazione principale <u>solo</u> se censita in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, detrazione per abitazione principale: € 200,00	0,60%
Aliquota prevista per i fabbricati censiti in categoria catastale D (esclusi D/2 e D/10 strumentali agricoli)	1,06% (di cui 0,76% di competenza statale e 0,30% di competenza comunale)
Aliquota prevista per i fabbricati censiti in categoria catastale D/2 "alberghi e pensioni" nonché per le relative strutture e locali accessori e pertinenziali all'attività alberghiera	0,95% (di cui 0,76% di competenza statale e 0,19% di competenza comunale)
Aliquota fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10%
Aliquota prevista per una sola abitazione e per le relative pertinenze, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e da essi adibita a residenza (limitatamente ad una sola unità abitativa e alle sue pertinenze, come definite ai fini IMU le pertinenze dell'abitazione principale)	1%
Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze locate con contratto registrato a studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado o all'università	1%
Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze tenute a disposizione del proprietario o del titolare di altro diritto reale, o locate o concesse in comodato a terzi (ad esclusione di una sola abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e da essi adibita a residenza)	1,06%
Aliquota prevista per le aree edificabili	1,06%
Aliquota prevista per i terreni agricoli	0,89%
Aliquota di base	1,06%

Precisato che:

- devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite;

- per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie;
- le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze;
- le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- le aliquote e detrazioni di cui sopra sono state recepite, come previsto dalla normativa, nell'elaborato prospetto redatto accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del Federalismo Fiscale”, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del Federalismo Fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto-legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”*;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo come riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo loro inserimento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Daniela Ferrari, Dirigente del Settore Economico e Servizi, la quale ha curato il provvedimento in esame ai sensi del Capo II della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal Dirigente del Settore Economico e Servizi sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il parere di regolarità contabile sulla presente deliberazione reso ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000, rilasciato dal Dirigente del Settore Economico;
- il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 dello Statuto Comunale;

con voti:

Presenti n. 15 (di cui 1 da remoto)

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 14

Contrari n. 1 (Camporesi Cantarelli)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, invariate rispetto all'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale";
2. **DI CONSTATARE CHE** il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
3. **DI DARE ATTO** che il gettito IMU per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato in ragione dello 0,76% e che la maggiorazione è dovuta al Comune di Salsomaggiore Terme in ragione dell'art. 1, comma 753, della L. 160/2019;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote" mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 07 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

INDI

con distinta e separata votazione:
Presenti n. 15 (di cui 1 da remoto)
Astenuiti n. 0
Favorevoli n. 14
Contrari n. 1 (Camporesi Cantarelli)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegato:

- All. A) Prospetto delle aliquote
- All. B) Parere del Collegio dei Revisori

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Pasquale Russo

Vice Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ferrari